



**COMUNE DI COLLESANO**  
*PROVINCIA DI PALERMO*

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 25 DEL 30/07 /2020**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020 -APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio dalle ore 16,14, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 6028 del 22/07/2020;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, reggente a scavalco, Dott.ssa Arianna Napoli.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
FERRARELLO MARIANO	X		CULOTTA VINCENZO	X	
CARLINO DANIELE	X		BARTOLONE MARIA BERNADDETTA	X	
NOCE SERENA	X		NICCHITTA GIUSEPPE	X	
CASCIO TIZIANA	X		GENCHI MARIA CONCETTA	X	
D'ANNA MARIA	X		GARGANO ANGELO	X	
MACALUSO MARIO	X		LA RUSSA ILLUMINATO	X	

<b>Consiglieri Assegnati n. 12</b>	<b>Presenti n. 12</b>	<b>Assenti n. //</b>
------------------------------------	-----------------------	----------------------

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Culotta Ferrarello E Gargano

## IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del 10° punto all' odg. avente ad oggetto " Tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti ( TARI) 2020 -APPROVAZIONE." e legge la comunicazione del responsabile del Servizio Tari Sig.ra D'Anna con la quale comunica l'impossibilità di essere presente alla seduta del Consiglio Comunale;

Chiesta la parola il Consigliere Gargano ricorda la seduta consiliare dell'otto maggio 2020 nella quale si discuteva sulle possibili agevolazioni in merito alla TARI da concedere ai cittadini ed alle attività economiche in difficoltà; la legge prevedeva la possibilità o di approvare il nuovo Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per il 2020 o confermare le tariffe del 2019 e rinviare l'approvazione del PEF 2020 entro dicembre 2020, quindi ritiene che il Consiglio rinviando l'approvazione del PEF non sarà in condizione in questo momento di ragionare su eventuali agevolazioni .Rammenta, però,35 che siamo già ad agosto e che non si può ancora aspettare; ribadisce la disponibilità del gruppo di minoranza a dare suggerimenti e per quanto detto dichiara il voto contrario alla proposta da parte del gruppo;

Interviene il Consigliere Carlino che,pur concordando con il Consigliere Gargano sul ritardo della tempistica degli atti, ricorda che è stato un periodo particolarmente difficile vista la pandemia e che gli uffici sono stati chiusi per almeno tre mesi; si sta ripartendo piano piano ,è comunque sicuro che l'Amministrazione comunale ha a cuore i bisogni della cittadinanza e sicuramente farà il possibile per aiutarla; ma non se la sente di puntare il dito contro gli uffici e conclude dicendo che, parlando di agevolazioni, bisogna tenere presente le condizioni del Bilancio comunale,

Interviene il Sindaco il quale ricorda che l'Assessore Guzzio nella seduta consiliare dell'otto maggio aveva già fatto presente, in materia di agevolazioni, che bisognava essere prudenti, perché, prima di mettere in atto i provvedimenti, bisognava avere contezza della normativa in continua evoluzione e dei limiti di Bilancio e ribadisce che come Amministrazione si è fatto tutto ciò che la normativa statale permetteva per venire incontro ai cittadini, ricordando che ci sono tributi di competenza del comune e tributi di competenza dello Stato. L'Amministrazione ha deciso di essere prudente nell'erogazione di contributi ed aiuti;coglie l'occasione per ricordare che è stato un momento difficile, si è cercato di fare quanto possibile per la comunità, ringrazia tutti coloro che si sono adoperati durante la pandemia ,compresa la minoranza, è sicuro che la comunità ha sentito la vicinanza di tutti come Municipio non solo come Amministrazione e conclude ribadendo che l'Amministrazione sta continuando ad attenzionare la situazione e ricorda l'impegno dell'Assessore al ramo;

Interviene il Responsabile dell'Area Sceusi, il quale chiarisce che per l'adozione del PEF 2020 non si è affatto in ritardo viste le difficoltà oggettive che ci sono state per la pandemia e considerate pure le difficoltà dovute all'istituzione dell'ARERA;

Il Consigliere Gargano chiarisce che non dubita delle difficoltà e dell'impegno degli uffici, ma puntualizza che siamo ad agosto e che bisognava e bisogna intervenire quanto prima;comprende le difficoltà legate alle scelte di Bilancio ed auspica che al di là dei vari rinvii di legge si provveda quanto prima per quantificare le somme a disposizione dell'ente anche nell'ottica di eventuali agevolazioni,

Il Presidente intervenendo dichiara che sicuramente saranno previste rinvii rispetto all'approvazione del Bilancio di previsione ma che è intendimento dell'Amministrazione Comunale accelerare le procedure, difatti oggi il Consiglio ha all'ordine dell'odg atti ti propedeutici all'approvazione dello stesso;

il Sindaco intervenendo fa notare che i vari spostamenti dei termini per l'approvazione del Bilancio denotano il clima di difficoltà generale e chiede comprensione;

Il Consigliere Gargano esprime comprensione;

Interviene l'assessore Panzarella, presente in aula, rassicurando che si sta lavorando per addivenire all'approvazione del Bilancio e che l'Amministrazione sta attenzionando quanto di sua competenza;

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali passa alla votazione della proposta

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N. 8 VOTI FAVOREVOLI E N. 4 CONTRARI ( Gargano, Genchi, La Russa e Nicchitta)

#### DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto

Successivamente

Il Presidente pone ai voti l'IMMEDIATA ESECUTIVITA'

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N. 8 VOTI FAVOREVOLI E N. 4 CONTRARI ( Gargano, Genchi, La Russa e Nicchitta)

#### DELIBERA

Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA la presente deliberazione



**COMUNE DI COLLESANO**  
**Città Metropolitana di Palermo**

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Presentata dall' Area 5^  
Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato  
Servizio 2° Tari

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2020  
-APPROVAZIONE**

Il Proponente  
Il Responsabile del Servizio Tari  
F.to Rag. Maria Concetta D'Anna

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 30/07/2020

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020. L'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con delibera di C.C. n.38 del 06-09-2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della TARI" così come modificato con deliberazione di C.C n. 20 del 13.04.2016;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, che per il 2020 è stato rinviato al 31.7.2020, con decreto legge n. 18/2020;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il Decreto-legge 17 marzo 2020, art. 107, co. 5: “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

CONSIDERATO che:

- l'art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- il comma 651, dell'art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

- il comma 654, dell'art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle

discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti.

Si tratta quindi di "riduzioni atipiche" di tariffa , ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate all'ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non esclusivamente – le utenze domestiche. A prevederlo la Delibera 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif. dell'ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente). In particolare, si legge, il provvedimento prevede nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio chi inquina paga sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti ).

Preso atto che

- fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla ex Provincia di Palermo ( 5% );

Atteso che

- l'ente intende introdurre riduzioni di tariffa per quelle categorie di utenza che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, o che si sono trovati in situazioni di disagio sociale, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19; nel caso in specie si tratta quindi di "riduzioni atipiche" di tariffa , ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Sul punto il comma 660 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che "può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ove rinvenibili ", ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale.

CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

PRESO ATTO tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente

territorialmente competente (SRR) per la validazione, solo successivamente l'Autorità (Arera) approva il PEF;

PRESO ATTO dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

VISTO che l'Amministrazione Comunale di Collesano con delibere di G.M. n.38, in prossimità dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 scadente il 31/7/2020 e non essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020, in conformità con le nuove disposizione Arera, ha inteso approvare, in via provvisoria la tariffa della Tari 2020, confermando le tariffe dell'esercizio 2019, in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006, da riscuotere alle seguenti scadenze:

- Prima rata: 30/07/2020; - Seconda rata: 30/09/2020 ; - terza rata: 20/11/2020 e Quarta rata 31.12.2020. E' comunque possibile versare la TARI 2020 in un'unica soluzione, entro il 30/07/2020

RILEVATO che, in forza dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, l'ente intende approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, come già detto, entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, fermo restando che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" tenendo conto, altresì, delle predette riduzioni tariffarie, ove finanziabili con risorse di bilancio o con trasferimenti da parte di enti sovracomunali ( LEGGE 12 maggio 2020, n. 9, art.11 – fondo perequativo degli enti locali - Legge di stabilità 2020 regione Sicilia ).

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

Tutto ciò visto e premesso;

Propone

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

di APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrale e sostanziale;

di DARE ATTO che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, fermo restando che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere



ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” tenendo conto, altresì, delle riduzioni tariffarie, ove finanziabili con risorse di bilancio o con trasferimenti da parte di enti sovracomunali ( LEGGE 12 maggio 2020, n. 9, art.11 – fondo perequativo degli enti locali - Legge di stabilità 2020 regione Sicilia ).

di DARE ATTO che la TARI 2020 verrà riscossa in quattro rate con scadenza:

- Prima rata: 30/07/2020; - Seconda rata: 30/09/2020 ; - terza rata: 20/11/2020 e Quarta rata entro il 31.12.2020. E' comunque possibile versare la TARI 2020 in un'unica soluzione, entro il 30/07/2020 di DARE mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito istituzionale del Comune, anche all'invio della presente deliberazione, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 al Mef entro il 14 ottobre dello stesso anno al fine della sua pubblicazione sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre dello stesso anno;

DI DARE ATTO che il P.O. responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013;

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E  
S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

**Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:**

**SERVIZIO/UFFICIO: Tributi**

**Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE**

**Collesano lì, 07.07.2020**

*F.to Il Responsabile dell'Area 5^  
Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato  
F.to Rag. Giuseppe Sceusi*

---

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

**Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE**

**Collesano lì, 07.07.2020**

*F.to Il Responsabile  
dell'Area Economico-Finanziaria  
F.to Rag. Filippo Curione*

Letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente  
F.to **Tiziana Cascio**

---

Il Consigliere Anziano  
F.to **Maria Concetta Genchi**

---

Il Segretario Comunale  
F.to **Arianna Napoli**

---

Per copia conforme all'originale

Lì,

Il Segretario Comunale  
Arianna Napoli

N. \_\_\_\_ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

#### **A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata , a partire dal \_\_\_\_\_, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
  - è divenuta esecutiva il
- decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

*Dalla Residenza Municipale, lì*

Il Segretario Comunale  
**F.to Arianna Napoli**

#### **S I A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. \_\_\_\_ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale